

ALLE CAMERE DI COMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA – Assessorato dell'industria, del
commercio, dell'artigianato e dei trasporti
11100 AOSTA

CIRCOLARE N. 3502/C del 5 dicembre 2000

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
39100 BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
38100 TRENTO

ALLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO
PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'
SEDE

e, p.c.

ALLA REGIONE SICILIA – Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca
90100 PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA – Presidenza della Giunta – Segreteria
Generale – Servizio di vigilanza sugli enti

34133 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
Ufficio di vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA – Assessorato industria e commercio

9100 CAGLIARI

ALL'ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETA'
ITALIANE PER AZIONI – ASSONIME
Piazza Venezia, 11

00187 ROMA

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21

00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.p.A.
Sedi di **ROMA** e **PADOVA**

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62

178 ROMA

E' stato pubblicato il 21 novembre 2000 il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 concernente il regolamento in oggetto; di esso si illustrano nella presente circolare le principali disposizioni, che comportano modifiche procedurali interessanti gli Uffici del registro delle imprese presso codeste Camere..

Il regolamento riguarda tre dei 112 procedimenti di cui all'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997, elencati in sede di prima attuazione dell'articolo 20 della legge stessa, per la delegificazione e semplificazione di procedimenti amministrativi. Tali procedimenti, corrispondenti ai nn. 94, 97 e 98, riguardano tutti il registro delle imprese e si è pertanto ritenuto opportuno accorparli in un unico regolamento di semplificazione.

Il regolamento introduce alcune importanti semplificazioni procedurali nell'ambito del registro delle imprese, in linea con i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge n.59/1997, al fine di ridurre gli adempimenti a carico degli imprenditori ed accelerare il lavoro degli uffici. Com'è noto, i regolamenti di semplificazione possono modificare disposizioni contenute in norme aventi forza di legge, le quali vengono ridotte al rango di normativa secondaria.

Di seguito vengono commentati i singoli articoli o fornite le prime indicazioni applicative.

Articolo 1

L'articolo 1 riguarda le definizioni utilizzate nel testo.

Articolo 2

Con l'articolo 2 si modifica l'assetto globale del registro consistente, secondo quanto previsto dall'articolo 8, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in una sezione ordinaria e in quattro sezioni speciali (agricoltori, piccoli imprenditori, società semplici e artigiani ; questi ultimi sono annotati in quanto già iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443). Le quattro sezioni speciali sono accorpate in un'unica sezione speciale che conserva le stesse caratteristiche delle sezioni precedenti. Il comma 3 del medesimo art. 2 garantisce che la qualifica di imprenditore agricolo, artigiano, piccolo commerciante e coltivatore diretto continui ad apparire nei certificati e nelle visure rilasciati dal registro delle imprese insieme all'indicazione specifica che una determinata impresa è iscritta nella sezione ordinaria ovvero nella sezione speciale (in alcuni casi anche in entrambe le sezioni).

Un'impresa può avere una o più qualifiche (ad esempio impresa agricola e artigiana), fatte salve alcune regole di compatibilità.

Il cambiamento di sezione riguarda solo i casi di passaggio dalla sezione speciale alla sezione ordinaria e viceversa, e non più i cambiamenti di qualifica; quindi non comporta pagamento di diritti di segreteria oltre il diritto di segreteria relativo alla domanda di iscrizione della modifica.

I certificati e le visure rilasciati nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del regolamento mantengono la loro validità, sempre che non siano intervenute variazioni soggette all'obbligo di denuncia.

Articolo 3

L'applicazione dell'articolo 3, primo comma, consentirà **la corrispondenza diretta ed univoca tra le imprese iscritte nel registro ed i titolari di numero di codice fiscale o di partita IVA**, con indubbi vantaggi nell'identificazione puntuale delle imprese e con effetto di semplificazione per l'utenza.

Codeste Camere provvederanno a dare informazione alle associazioni di categoria degli imprenditori sull'utilizzo del numero di codice fiscale in luogo del numero d'iscrizione, affinché le imprese modifichino l'indicazione, contenuta nei documenti o nella carta intestata, relativa agli estremi di iscrizione nel registro.

Per semplicità e continuità operativa ed a mero uso interno, il numero registro imprese attualmente in essere continuerà ad essere generato dal sistema per le nuove iscrizioni e sarà utilizzato dall'ufficio per la gestione dei dati minimi della sede d'impresa c.d. plurilocalizzata: a tale scopo, una funzione di consultazione ad uso esclusivamente "interno" continuerà a riportare tale numero identificativo.

Continuerà anche ad esistere per ciascuna impresa, anche per quelle di nuova costituzione, il numero REA attribuito su base provinciale relativamente alle unità locali.

Per le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore del regolamento, i certificati e le visure del registro delle imprese continueranno a contenere l'indicazione sia del numero REA sia del numero di iscrizione al registro delle società o al registro delle imprese precedentemente attribuito.

Con il comma 2 viene risolto sul piano legislativo il problema della validità del deposito o dell'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA effettuate il giorno successivo a quello della scadenza se essa cade di sabato o di giorno festivo, allorquando gli uffici camerali sono chiusi.

Il terzo comma dell'articolo 3 introduce una semplificazione procedimentale a favore delle imprese che **trasferiscono la propria sede in un'altra provincia**, le quali avranno l'obbligo di presentare la domanda solo presso l'ufficio del registro delle imprese ove si trasferiscono. Dette imprese sono inoltre sollevate dal pagamento del doppio diritto di segreteria essendo questo dovuto solo alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ci si trasferisce.

La disposizione non è applicabile alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane quando il trasferimento riguardi anche l'attività artigiana, in quanto la variazione di sede deve essere disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato: in questo caso rimane in essere la procedura in uso che prevede la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane della provincia ove avviene la cessazione e l'iscrizione presso l'albo delle imprese artigiane nella provincia in cui ci si trasferisce.

Per i dettagli della procedura informatica si rinvia alle accluse note tecniche elaborate da Infocamere.

Articolo 4

La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4 ha un'efficacia differita di un anno e sarà pertanto oggetto di successive comunicazioni. Non si può comunque non evidenziare come l'applicazione della disposizione comporterà profonde mutazioni nell'organizzazione degli uffici del registro delle imprese. Si fa presente anche che analoga disposizione è contenuta all'art. 3, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella G.U. 24 novembre 2000, n. 275, serie generale.

Il secondo comma dell'articolo 4, che amplia il novero dei soggetti che possono procedere all'autenticazione della firma ai fini del deposito della stessa nel registro delle imprese e nel REA, è stato tacitamente abrogato dalla predetta legge n. 340 (art. 33).

Articolo 5

L'art.5 del regolamento prevede che le camere di commercio rendano disponibili ad altre amministrazioni ed enti pubblici le notizie, i dati e gli atti contenuti nel registro delle imprese, sollevando le imprese stesse dall'incombenza di darne comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche, al fine di evitare l'onere di denunciare ed aggiornare più volte le informazioni presso diversi organi ed enti, con riduzione dei relativi costi burocratici.

Nella medesima linea opera la disposizione di cui all'art. 11 della legge 11 maggio 1999, n.140, recante "Norme in materia di attività produttive".

Si procede di seguito all'esame delle nuove disposizioni concernenti l'avvio delle attività di pulizia (legge n. 82 del 1994), di impiantistica (legge n. 46 del 1990), e di autoriparazione (legge n. 122 del 1992). Per le forti analogie che contraddistinguono i procedimenti stessi è risultato logico ricondurre ad uniformità le procedure di iscrizione nel registro delle imprese degli esercenti le citate tre attività, non solo per non creare confusione nei funzionari camerali e negli utenti mantenendo una diversificazione procedurale, ma anche

per non cadere nel vizio di eccesso di potere, per disparità di trattamento, nei confronti di questi ultimi.

Il ricorso all'istituto della denuncia di attività, introdotto nell'ordinamento dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990, per le predette tre attività che sono soggette ad accertamento "abilitante" con l'iscrizione nel registro delle imprese, ha reso necessario rivedere il procedimento stesso di iscrizione, in quanto occorreva introdurre la possibilità della iscrizione provvisoria (ipotesi già prevista per il registro delle ditte, ma non contemplata per il registro delle imprese), contestuale alla denuncia di inizio di attività e successiva iscrizione definitiva, automatica nel caso di esito positivo della verifica dei requisiti. Il predetto automatismo è sicuramente una misura semplificatrice per gli utenti che non sono più costretti a ritornare all'ufficio per la iscrizione definitiva.

Si segnala che la tecnica legislativa prevista per i regolamenti di semplificazione impone la redazione integrale dell'articolo che si intende modificare. Pertanto, nei successivi artt. 7, 8, 9 e 10 sono per lo più riportate disposizioni già in vigore.

Articolo 7

I commi 1 e 2 dell'art. 7 descrivono la predetta procedura per l'avvio dell'attività.

Il terzo comma del presente articolo sancisce che le disposizioni in esso contenute non si applicano alle imprese di pulizia aventi sede legale in un altro stato membro dell'Unione Europea e non aventi una stabile organizzazione (sede secondaria o unità locale) nel territorio italiano. Dette imprese possono operare nel territorio italiano senza alcuna iscrizione.

Tale disposizione chiarificatrice ha consentito di chiudere un contenzioso con la Commissione Europea. Infatti la Commissione in data 12 marzo 1996 aveva formulato un parere motivato per violazione di diritto comunitario relativamente alla legge n. 82 del 1994 laddove prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per svolgere l'attività di pulizia.

Articolo 8

Il presente articolo sostituisce l'art. 4 della legge n. 82 che è abrogato; con esso si effettua il trasferimento ad organo monocratico di funzioni disciplinari precedentemente attribuite ad organi collegiali, come previsto tra i principi della legge n. 59 del 1997, art. 20 (comma 5, lettera "f": trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali).

Per il resto, l'articolo 8 non è altro che la riproposizione degli artt. 4 e 7, comma 2, della legge n. 82, abrogati dal presente regolamento. E segnatamente:

1. Il primo comma è identico (salvo che per il termine omissis) all'art. 4, c. 1, della legge con il quale è stata stabilita la delega al Ministro dell'industria per l'emanazione del regolamento di attuazione della legge, regolamento già emanato.
2. Il comma 2 ricalca l'art. 4, c. 2, della legge, salvo che per la precisazione finale "contratti perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione".
3. Al comma 3 viene trasferita la competenza in materia di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro delle imprese da un organo collegiale ad un organo monocratico (conformemente al criterio di cui all'art. 20, c. 5, lettera "f", della legge n. 59 del 1997). La

competenza della commissione provinciale per l'artigianato per l'accertamento dei requisiti era stata già indicata dall'art. 5, commi 1, 3 e 4 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 82.

4. Il comma 4 ricalca l'art. 4, comma 4, della legge.
5. Il comma 5 trasferisce alla giunta camerale la competenza sui ricorsi prima attribuita al Ministero dell'industria dall'art. 4, c. 6 della legge.
6. Il comma 6 ricalca la disposizione di cui all'art. 7, c. 5, della legge n. 443 del 1985, in merito ai ricorsi esperiti da imprese artigiane.
7. Il comma 7 rinvia alle disposizioni in materia sanzionatoria recate dalla legge n. 689 del 1981.

Per quanto riguarda la **cancellazione delle imprese non in possesso dei requisiti**, nel caso di società il responsabile del procedimento adotterà un provvedimento che, se non gravato da ricorso, determinerà la cessazione dell'attività per la parte inerente all'attività di impresa di pulizie: nel caso si tratti dell'unica attività esercitata dalla società, questa verrà resa inattiva. In tal caso il dato relativo all'attività non è un dato inerente al registro delle imprese, ma riguarda invece, il repertorio economico e amministrativo.

Nel caso di imprenditore individuale qualsiasi provvedimento inerente all'attività di un'impresa risulta essere soggetto alle procedure previste dall'articolo 2191 del codice civile e all'articolo 16 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 in tema di cancellazione d'ufficio.

Articolo 9

Analogamente alla procedura di cui all'art. 7, l'articolo 9 disciplina le modalità con cui le imprese di installazione, ampliamento e trasformazione di impianti presentano contestualmente la denuncia di inizio di attività prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e la domanda di iscrizione nel registro delle imprese, modificando la procedura di cui all'articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.

Venendo all'analisi puntuale dell'articolo in questione, si evidenzia che esso consta di 4 commi:

1. Il primo comma tratta della denuncia di inizio attività già prevista dall'art. 3, c. 1, del D.P.R. n. 392 sopra richiamato.
2. Il comma 3 ricalca l'art. 3, c. 3, del predetto D.P.R. n. 392.
3. Il comma 4 tratta della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge e all'art. 5 del D.P.R. n. 392, chiarendo le incombenze delle camere di commercio

Articolo 10

Analogamente a quanto disposto per le attività di pulizia e di installazione, l'articolo 10 introduce una nuova procedura per l'avvio dell'attività di autoriparazione, considerato il disposto dell'art. 22 del decreto legislativo n 112 del 1998 in tema di denuncia di inizio di attività per le attività "precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali". Dal predetto art. 22 si potrebbe far derivare un'implicita abolizione del Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione (RIA), ma si è ritenuto opportuno sopprimere esplicitamente detto registro, consideratane l'inutilità per la circostanza che le relative informazioni sono duplicate nel registro delle imprese.

Non è prevista alcuna integrazione tra i dati contenuti nel RIA, che viene a cessare, ed il registro delle imprese o l'Albo delle imprese artigiane: gli archivi del RIA, "congelati" alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rimarranno disponibili come archivio storico.

Con l'abolizione del RIA la verifica dei requisiti viene ad essere effettuata in relazione all'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, come già avviene per le attività di cui agli artt. 7 e 9 del regolamento in esame.

I successivi commi 3, 4, 5, e 6 riproducono le norme da mantenere in vita a seguito dell'abrogazione del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387. In particolare:

1. Il primo comma ricalca l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 387 del 1994 in merito alla presentazione della denuncia di inizio di attività; il secondo periodo del medesimo comma 1 riproduce l'art. 3, comma 2, del citato regolamento n. 387.
2. Il comma 2 indica che le imprese artigiane devono presentare la denuncia alla Commissione provinciale per l'artigianato in quanto è abolito il RIA – registro imprese esercenti attività di autoriparazione.
3. Il comma 3 del regolamento ricalca l'art. 2, comma 3, della legge.
4. Il comma 4 del regolamento ripete quanto previsto dall'art. 3 della legge in merito al responsabile tecnico. Il secondo periodo del medesimo comma 4 ha lo scopo di rispondere a una serie di quesiti posti a questo Ministero circa la preposizione alla gestione tecnica dell'impresa. L'ultimo periodo rinvia alla disposizione della legge n. 443 del 1985 per le imprese artigiane.
5. Il comma 5 del regolamento ricalca l'art. 2, comma 2, della legge.
6. Il comma 6 è un corollario alla eliminazione del RIA.

Articolo 11

Con l'articolo 11, si chiarisce che alle procedure di cui agli artt. 7, 9 e 10 sopra descritte si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990.

L'art.11 tratta inoltre dell'esercizio dell'attività sul territorio nazionale da parte di imprese aventi sede in uno stato dell'Unione europea con lo scopo di chiarire che l'iscrizione nel registro delle imprese di una impresa avente sede principale in uno stato membro, a seguito dell'apertura di una sede secondaria (iscrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 2197 c.c.) o di una unità locale (notizia di natura economica che deve essere denunciata presso il REA), avviene di diritto e senza accertamento dei requisiti professionali e morali, in quanto l'impresa può svolgere la medesima attività nello Stato di provenienza in base alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa di tale Stato.

Sentito il Ministero competente, si è ritenuto opportuno abrogare il comma 4 dell'art. 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 che prescrive il nulla osta del Ministero dell'Interno per le ditte o società estere e per le imprese rappresentate da stranieri che intendono esercitare l'attività di spedizione in Italia.

La suddetta disposizione, infatti, mentre per i soggetti comunitari contrastava con il principio di libera circolazione e prestazione di servizi, per gli extracomunitari è da ritenersi non più applicabile in base all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'emendamento è risultato necessario anche per esigenze di chiarezza interpretativa e per chiudere un contenzioso con la Commissione europea.

Articolo 12

Con l'articolo 12 viene apportata una modifica, a fini semplificativi, alla legge 18 agosto 1993, n. 310 (che, a sua volta, ha modificato alcune disposizioni del codice civile), riducendo il numero degli adempimenti relativi al deposito dell'elenco dei soci e fissando tale obbligo solo nel caso in cui siano avvenute variazioni nell'elenco stesso.

Nel caso in cui l'elenco soci non sia variato rispetto a quello depositato nell'anno precedente, questo non deve essere ripresentato. In caso contrario andrà depositato unitamente al bilancio d'esercizio, utilizzando i modelli predisposti.

Articolo 13

L'articolo 13 prescrive il deposito per l'iscrizione in un'unica soluzione, degli atti soggetti ad omologa e di quelli non soggetti ad omologa, ma strettamente collegati ai primi. Si è voluta superare la situazione anomala che si veniva a creare quando i primi, quali ad esempio la deliberazione di scioglimento della società (soggetta ad omologazione) e i secondi, quali la nomina dei liquidatori (non soggetta ad omologa e che produce effetto immediato) non abbiano la stessa coincidenza temporale (in quanto pendente il giudizio di omologazione).

Va al riguardo segnalato che la legge 24 novembre 2000, n. 340 ha abolito l'omologazione per le società di capitali (art. 32), per cui l'art. 13 è da considerare tacitamente abrogato.

Gli artt. 15 e 16 riguardano, rispettivamente, le norme abrogate e l'entrata in vigore del regolamento.

Con l'allegato alla presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti tecnico-informatici predisposti da Infocamere sugli aspetti applicativi del regolamento.

Si prega codeste Camere di volere fornire, come di consueto, copia della presente circolare alle locali Commissioni Regionali e Provinciali per l'artigianato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Antonio Cinti)